

COLLEGIO DI NAPOLI - DECISIONE N. 975/2017 - PRES. MARINARI - EST. BARENGHI

Finanziamento - costo complessivo - usura - superamento del tasso soglia - insussistenza

(l. 7 marzo 1996, n. 108 "Disposizioni in materia di usura"; d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Titolo VI).

FATTO

Il ricorrente, in data 13.12.2012, ha sottoscritto con un intermediario un finanziamento per l'importo lordo complessivo di € 91.260,00 da restituire mediante cessione pro solvendo di 108 quote mensili della pensione di euro 845,00 cadauna con decorrenza dal 28.02.2013, ancora in corso di ammortamento. Lamenta l'eccessiva onerosità dei costi relativi a tale finanziamento, per il quale era in particolare previsto che il TAN fosse pari al 4,70%, il TAEG al 17,89%, il TEG al 17,76%, e ha dovuto quindi corrispondere anticipatamente (del che pure lamenta la scorrettezza) euro 16.961,87 a titolo di interessi, euro 350,00 a titolo di spese di istruttoria, euro 3.194,10 a titolo di commissioni di attivazione, euro 20.300,39 a titolo di commissioni di gestione, euro 193,86 a titolo di rivalsa degli oneri erariali, delle spese di notifica, di registrazione e postali, euro 2.965,95 a titolo di commissioni di intermediazione, euro 103,49 a titolo di interessi di preammortamento. Il netto ricavo, oltre a € 34.331,41 trattenuti per "estinzione di posizioni debitorie nei confronti di altro intermediario", era pari a € 12.858,93. Secondo il ricorrente "tali addebiti, trattenuti in anticipo sul capitale, rendono soltanto apparente il tasso annuo nominale del 4,70, posto peraltro che gli interessi calcolati sono stati illegittimamente computati dall'intermediario al momento dell'erogazione del mutuo. Tali operazioni contabili, praticate in violazione delle disposizioni di vigilanza e trasparenza delle operazioni bancarie e/o finanziarie del 29.07.2009, e successive modifiche, hanno elevato a dismisura....gli interessi determinando l'applicazione di tassi oltre la soglia usura". L'intermediario resiste precisando che, in data 13.12.2012, il cliente ha sottoscritto il contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote della pensione; tale regolamentazione prevedeva che dall'ammontare lordo del finanziamento concesso (€91.260,00), oltre agli interessi calcolati al TAN del 4,70%, fossero detratti importi pari a complessivi € 27.004,30. Specifica che ogni affermazione in merito alla mancanza di trasparenza ed adeguata informazione relativamente alla regolamentazione contrattuale ed agli oneri ivi applicati risulta priva di fondamento in quanto: i) veniva fornita al cliente copia della documentazione precontrattuale da cui si potevano chiaramente comprendere gli oneri applicati alla operazione, pedissequamente elencati; ii) il cliente esprimeva il proprio consenso in maniera cosciente ed informata sottoscrivendo il contratto e la relativa attestazione di trasparenza. Le modalità di stipulazione sarebbero, quindi,

prive di qualsivoglia menda poiché la suddetta documentazione, precontrattuale e contrattuale, risulta "assolutamente rispettosa dell'allora vigente normativa di trasparenza". In merito alla asserita usurarietà del finanziamento evidenzia come in tutta la documentazione siano chiaramente riportati il TAN, il TAEG ed il TEG applicati al rapporto. In particolare quest'ultimo risulterebbe essere inferiore alla soglia pro-tempore vigente.

DIRITTO

Secondo l'avviso del Collegio con riferimento alla doglianza del ricorrente relativamente alla pretesa usurarietà del tasso di interesse effettivamente applicato, la formulazione delle clausole contrattuali non consente di ritenere invalide le pattuizioni in tema di commissioni creditizie essendo comunque tale da aver consentito al ricorrente di rendersi conto, al momento della sottoscrizione del contratto, degli oneri collegati al finanziamento che lo stesso all'epoca ha consapevolmente accettato. Risultano peraltro osservate le prescrizioni applicabili nella consegna e nella sottoscrizione della modulistica imposta dalle vigenti discipline di trasparenza. Come richiesto espressamente dal ricorrente, l'intermediario ha fornito la prova dell'intervenuta estinzione del debito precedentemente intrattenuto dal cliente con altro intermediario attraverso il versamento dell'importo trattenuto dall'intermediario sul ricavato netto dell'operazione. Il pagamento anticipato degli interessi e delle commissioni – di cui pure il ricorrente si duole – è modalità di gestione del rapporto che è certamente consentita alle parti nell'esercizio delle loro prerogative di autonomia privata, come nella specie risulta sia effettivamente accaduto. Sotto altro profilo si deve rilevare che sulla base della documentazione versata in atti, il costo effettivo del finanziamento si attesta al di sotto del tasso soglia all'epoca vigente. Infatti il TEG applicato risulta pari al 17,76%, mentre il TEGM del periodo era pari al 18,36%. Solo nel corso del successivo ammortamento si è verificato transitoriamente il superamento del tasso soglia pro tempore vigente, ma tale problematica non risulta rilevante nella presente sede, atteso che il ricorrente non ha fatto valere specificamente l'usurarietà sopravvenuta, che secondo l'avviso del Collegio deve formare oggetto di esplicita domanda, ma solo quella originaria. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.